

Cassazione civile, sez. I, 28 febbraio 2013, n. 5014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G.M. DI PUCCI GIUSEPPE S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t. P.G., elettivamente domiciliata in Roma, alla via XX Settembre n. 3, presso l'avv. DAMIANO STERLE, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CONSORZIO ARTIGIANO DI ARENZANO, in persona del presidente p.t.

D.F., elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Confalonieri n. 5, presso l'avv. LUIGI MANZI, dal quale, unitamente al prof. avv. CESARE GLENDI, è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 602/10, pubblicata il 15 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2012 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l'avv. Cipollaro per delega del difensore del ricorrente e l'avv. Coglitore per delega del difensore del controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA

Antonietta, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

1. - Il Consorzio Artigiano di Arenzano, costituito per la realizzazione di un insediamento produttivo artigiano nel predetto Comune e per la gestione dei relativi servizi, convenne in giudizio la P.G.M. di Pucci Giuseppe S.n.c., esponendo che la stessa era stata esclusa dal Consorzio per non aver provveduto al versamento dei contributi dovuti per lo svolgimento dell'attività consortile, e chiedendone pertanto la condanna al rilascio del locale sito in via (OMISSIS), da essa già occupato in qualità di consorziata, nonché al risarcimento dei danni.

1.1. - Con sentenza del 2 agosto 2006 il Tribunale di Genova dichiarò inammissibile la domanda, ritenendo operante la clausola compromissoria contenuta nello statuto del Consorzio.

2. - Il gravame interposto dal Consorzio è stato accolto dalla Corte d'Appello di Genova, che con sentenza del 15 maggio 2010 ha condannato la P.G.M. al rilascio dell'immobile ed al pagamento della somma complessiva di Euro 63.057,24, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso l'applicabilità della clausola compromissoria, rilevando che la domanda di rilascio e quella consequenziale di risarcimento dei danni avevano la loro causa petendi non già nel rapporto sociale, ma nell'occupazione sine titolo conseguente alla perdita della qualità di socio, e quindi in una responsabilità extracontrattuale.

Nel merito, la Corte ha ritenuto che l'occupazione non potesse trovare giustificazione nella mancata restituzione della somma asseritamente versata dalla P.G.M. per l'assegnazione del locale, non spettando al socio un diritto di ritenzione a garanzia del rimborso delle somme anticipate per l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'immobile, in quanto tra l'obbligazione di rilascio e quella di restituzione non è configurabile un rapporto di corrispettività.

Quanto al risarcimento dei danni, premesso che la domanda risultava sufficientemente determinata in virtù del riferimento contenuto nella citazione al mancato pagamento di qualsiasi importo per l'occupazione, al ritardo dalla stessa causato nell'apertura della liquidazione ed alle conseguenti spese di gestione, la Corte ha escluso che il Consorzio vi avesse rinunciato nel corso del giudizio, rilevando che la difesa dello stesso si era limitata a precisare che la domanda non includeva il debito gravante sulla P.G.M. in qualità di socio, ed ha liquidato il pregiudizio subito dal Consorzio in misura pari alle spese sostenute per l'unità immobiliare ed al valore locativo del locale illegittimamente occupato dalla data dell'esclusione fino al 30 settembre 2004.

3. - Avverso la predetta sentenza la P.G.M. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il Consorzio resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 30 dello

statuto del Consorzio e dell'art. 808 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'applicabilità della clausola compromissoria alla domanda di rilascio ed a quella consequenziale di risarcimento dei danni, senza considerare che essa si riferisce ad ogni controversia dipendente dai rapporti associativi.

1.1. - La censura è inammissibile.

Il giudizio in esame è stato instaurato in data anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e pertanto, ai sensi dell'art. 27 di tale decreto, ad esso non si applica l'art. 819-ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 20 del medesimo decreto, il quale, prevedendo l'impugnabilità con il regolamento di competenza della sentenza con cui il giudice abbia affermato o negato la propria competenza in ordine ad una convenzione di arbitrato, configura la problematica inerente alla ripartizione del potere decisorio tra il giudice ordinario e gli arbitri come una questione di competenza, in ordine alla quale questa Corte, operando come giudice anche del fatto, è abilitata a procedere all'esame diretto del compromesso o della clausola compromissoria, per verificare l'effettiva devoluzione della controversia alla competenza degli arbitri. Trova pertanto applicazione, nella specie, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, formatosi sotto la vigenza della disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 cit., secondo cui l'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, implicando l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, e censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione delle regole ermeneutiche, ovvero nel caso in cui la motivazione risulti così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass., Sez. 6, 27 marzo 2012, n. 4919; Cass., Sez. 1, 28 marzo 2007, n. 7649; 24 febbraio 2004, n. 3614).

Non possono dunque trovare ingresso le doglianze formulate con il motivo in esame, con le quali la ricorrente non evidenzia vizi logici nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale, nè indica i criteri interpretativi da quest'ultima eventualmente disapplicati o erroneamente applicati, ma si limita a contrapporre la propria interpretazione della clausola compromissoria a quella emergente dalla sentenza impugnata, invocando lo statuto del consorzio, la cui violazione non è peraltro deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, trattandosi di un atto di autonomia privata (cfr. Cass., sez. lav., 20 giugno 1998, n. 6168; Cass., Sez. 1, 1 marzo 1973, n. 561).

2. - E' parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la violazione e la falsa interpretazione dell'art. 1460 cod. civ., anche in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendo che, nell'escludere la sussistenza del sinallagma tra l'obbligo del socio di rilasciare l'immobile e quello del Consorzio di restituire le somme percepite, la Corte d'Appello non ha tenuto conto che l'inadempimento della prima obbligazione è stato determinato dal mancato rimborso delle predette somme, di cui lo statuto consortile prevedeva espressamente la restituzione entro sei mesi dall'esclusione, al fine di assicurare al socio i mezzi necessari per trasferire altrove la propria attività produttiva.

2.1. - Ai fini dell'esclusione del nesso di corrispettività tra gli obblighi delle parti, la Corte territoriale ha richiamato il principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di

recesso o esclusione da cooperative edilizie aventi come scopo la realizzazione di alloggi e la loro assegnazione in proprietà ai soci, secondo cui il mancato rimborso delle somme corrisposte a titolo sia di conferimento che di anticipazione non consente al socio di avvalersi del diritto di ritenzione dell'alloggio nè dell'exceptio inadimplenti non est adimplendum, dal momento che la riconsegna dell'immobile e la restituzione degli importi versati non si configurano come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale, ma soltanto come effetti del venir meno del vincolo sociale, il cui scioglimento limitatamente ad un socio da un lato fa sorgere il diritto di quest'ultimo alla liquidazione della quota, con riguardo ai versamenti eseguiti a titolo di conferimento, nonchè alla restituzione delle somme versate per l'acquisto del terreno e la realizzazione dell'alloggio, dall'altro giustifica il rilascio dell'immobile in favore della società, a meno che la relativa proprietà non sia stata nel frattempo conseguita (cfr. Cass., Sez. 1, 10 luglio 2009, n. 16304; 7 marzo 2008, n. 6197).

La ricorrente contesta l'applicabilità di tale principio ai consorzi, evidenziandone la mera assimilabilità alle cooperative, senza però specificare le ragioni per cui, a suo avviso, l'esclusione del sinallagma tra l'obbligo di rilasciare il locale e quello di restituire le somme versate dovrebbe ritenersi incompatibile con la struttura e la funzione del consorzio, anche nel caso in cui lo scopo di quest'ultimo comprenda, come nella specie, la fornitura di beni o servizi ai consorziati.

E' pur vero, infatti, che, nell'enunciare il predetto principio, questa Corte ha fatto riferimento al duplice rapporto che, nell'ambito delle cooperative edilizie, s'instaura tra la società ed il socio, osservando che quest'ultimo, in qualità di beneficiario del servizio mutualistico reso dalla società, è parte non solo di un rapporto di carattere associativo, derivante dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, ma anche di un altro rapporto, per lo più di natura sinallagmatica, derivante dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall'ente (cfr. Cass., Sez. 1, 28 marzo 2007, n. 7646; 18 maggio 2004, n. 9393). Tale duplicità di rapporti è peraltro riscontrabile anche nell'ambito dei consorzi che, come il controricorrente, hanno per scopo la fornitura di beni o servizi ai consorziati, e pone a carico di questi ultimi da un lato l'obbligo di eseguire i conferimenti e di contribuire alle spese comuni di organizzazione ed amministrazione, dall'altro quello di effettuare le anticipazioni e gli esborsi di carattere straordinario necessari per la realizzazione del bene o la fornitura del servizio. La natura sinallagmatica del secondo rapporto non consente tuttavia di configurare il rimborso delle somme versate a titolo di conferimenti o anticipazioni, cui l'ente è tenuto in caso di recesso o esclusione del consorziato, come contropartita del rilascio del bene assegnato a quest'ultimo, non essendo sufficiente, a tal fine, che entrambe le obbligazioni trovino la loro fonte nel venir meno del vincolo consortile, che da un lato impedisce il trasferimento del bene e dall'altro attribuisce al consorziato il diritto alla liquidazione della quota ed alla restituzione delle somme versate per il trasferimento del bene.

2.2. - A sostegno della propria tesi, la ricorrente invoca lo statuto del consorzio, lamentando l'omessa valutazione dello stesso, nella parte in cui, attraverso la fissazione di un termine per l'adempimento dell'obbligazione restitutoria, mirerebbe ad assicurare al consorziato receduto o escluso i mezzi economici necessari per procurarsi la disponibilità di altri locali, in tal modo istituendo un collegamento con l'obbligo di riconsegnare il locale.

Anche sotto tale profilo, peraltro, la censura appare priva di specificità, risolvendosi nell'apodittica

attribuzione di un determinato significato ad una clausola statutaria, che, in quanto non accompagnata dall'indicazione delle argomentazioni svolte al riguardo nel giudizio di merito, risulta insufficiente a consentire a questa Corte il necessario riscontro in ordine all'adempimento dei doveri motivazionali incombenti al giudice di merito, il quale postula innanzitutto la verifica dell'idoneità del documento a condurre ad una decisione diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, in relazione alle deduzioni formulate dalle parti (cfr. Cass., Sez. 3, 16 ottobre 2007, n. 21621; 25 agosto 2006, n. 18506).

3. - Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 164 cod. proc. civ. e dell'art. 2043 cod. civ., anche in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha immotivatamente escluso l'indeterminatezza della domanda di risarcimento dei danni, nonostante la genericità delle espressioni usate nell'atto di citazione, senza considerare che, a fronte dell'eccezione di nullità sollevata da essa ricorrente, il Consorzio non solo si era astenuto dal precisare la domanda, ma vi aveva rinunciato nel corso del giudizio.

4. - La censura va esaminata congiuntamente a quella formulata nel quarto motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., osservando che l'esclusione dell'intervenuta limitazione della domanda al rilascio del locale, oltre a porsi in contrasto con l'inclusione nel danno liquidato delle spese sostenute dal Consorzio per l'immobile, ha condotto la Corte d'Appello a pronunciare in ordine ad una domanda che non costituiva più oggetto del giudizio.

5. - Si osserva al riguardo che, nel risolvere un contrasto di giurisprudenza concernente il sindacato spettante a questa Corte nel caso in cui con il ricorso per cassazione vengano denunciati vizi che comportino la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare vizi afferenti alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato il principio secondo cui, sostanziosamente il vizio nel compimento di un'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il Giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (cfr. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077).

Nella specie, la predetta verifica conduce necessariamente al rigetto delle censure formulate dalla ricorrente, dovendosi escludere, in base al tenore dell'atto di citazione, che le espressioni usate non consentissero d'individuare con certezza l'oggetto della domanda di risarcimento avanzata dal Consorzio: il riferimento, contenuto nella narrativa, alla sopportazione da parte di quest'ultimo delle spese di gestione dell'immobile fino alla data del rilascio ed al mancato pagamento da parte della P.G.M. di qualsiasi somma a titolo d'indebita occupazione può infatti ritenersi più che sufficiente a delineare la natura del pregiudizio lamentato, facendo pertanto apparire irrilevante la genericità della richiesta, riportata nelle conclusioni, del risarcimento di "tutti i danni patiti o patienti dalla parte attrice".

Può conseguentemente escludersi che, nel pronunciare la condanna della ricorrente al ristoro delle spese sopportate dal Consorzio per la gestione del locale, la Corte territoriale sia incorsa in ultrapetizione. Tale conclusione non appare giustificabile neppure alla stregua della precisazione, compiuta dall'attore nel corso del giudizio, che la controversia aveva ad oggetto esclusivamente il rilascio dell'immobile, e non anche la condanna della P.G.M. al pagamento del debito nei confronti del Consorzio, apparendo quest'ultima espressione riferibile alle somme dovute dalla ricorrente in virtù dell'adesione all'ente, e non potendo quindi ravvisarsi, nella predetta dichiarazione, una manifestazione inequivocabile della volontà di abbandonare la pretesa risarcitoria.

Nessuna contraddizione è poi rilevabile tra la condanna al risarcimento del danno per l'indebita occupazione e quella al ristoro delle spese sopportate dal Consorzio per la gestione dell'immobile, trattandosi in entrambi i casi di pregiudizi ricollegabili al ritardo nel rilascio dei locali.

6. - E' invece fondato l'unico motivo del ricorso incidentale, con cui il controricorrente deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; e art. 156 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha immotivatamente limitato al 30 settembre 2004 il calcolo dei danni da esso subiti, senza considerare che la domanda di risarcimento aveva ad oggetto tutti i danni causati dall'illecita occupazione dell'immobile fino alla data del rilascio.

6.1. - Premesso che il divieto, posto dall'art. 345 cod. proc. civ., di proporre domande nuove nel giudizio d'appello non si estende a quella di risarcimento dei danni sofferti dalla parte successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, si osserva che, come risulta dall'intestazione della sentenza impugnata, il Consorzio, nel precisare le conclusioni all'esito del giudizio di appello, aveva insistito per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado, chiedendo la condanna dell'appellata al rilascio dei locali ed al risarcimento di "tutti i danni subiti dal Consorzio e patienti nella misura provata in corso del giudizio e/o anche equitativamente liquidata", senza introdurre limitazioni di ordine quantitativo o temporale, e dimostrando pertanto di voler ottenere il ristoro dell'intero pregiudizio patito per l'indisponibilità dell'immobile nel periodo compreso tra l'esclusione della P.G.M. e la riconsegna dei locali. Considerato peraltro che alla data della pronuncia della sentenza di appello il rilascio non aveva ancora avuto luogo, non appare comprensibile il motivo per cui la Corte territoriale, nell'accogliere la domanda di risarcimento dei danni, ne ha limitato la liquidazione alla data del 30 settembre 2004, anteriore anche a quella di emissione della sentenza di primo grado.

7. - Il ricorso principale va dunque rigettato, mentre va accolto quello incidentale, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, nella parte concernente la liquidazione dei danni subiti dal controricorrente, ai fini della quale la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Genova, che provvedere, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese relative alla fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, nella parte relativa alla liquidazione dei danni subiti dal Consorzio Artigiano di Arenzano, e rinvia alla Corte di Appello di Genova con diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2013